



OTTOBRE

15

L'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro

LINEE GUIDA

**Da venerdì 15 ottobre 2021: obbligatoria la
Certificazione Verde (cosiddetto Green Pass) per
l'accesso nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto
Legge n. 127/2021**

IL PROVVEDIMENTO – indicazioni operative, controlli, sanzioni

Il provvedimento (decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021) si rivolge a tutti coloro che, **a decorrere dal 15 ottobre p.v e sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza**, svolgendo, a qualsiasi titolo, un'attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, debbano accedere all'interno dei luoghi ove tale attività lavorativa viene svolta ed ha la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Il decreto responsabilizza il lavoratore e il datore di lavoro, prevedendo per ognuno obblighi specifici e relative sanzioni.

Tra i soggetti obbligati rientrano, pertanto, anche i collaboratori di agenzie di mediazione che siano titolari di partita IVA (qualora questi accedano ai luoghi di lavoro della agenzia per la quale collaborano), nonché tutti gli altri soggetti che svolgano la propria attività, a qualsiasi titolo (anche in base a contratti esterni), all'interno dei locali dell'impresa di mediazione di riferimento.

Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Si ricorda che il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.

Sulla base di quanto disposto dal provvedimento di cui sopra **i datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative**, da portare a conoscenza dei lavoratori, **per l'organizzazione delle verifiche**, anche a campione, prevedendo prioritariamente – ove possibile – che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, nonché **l'individuazione dei soggetti incaricati al controllo della regolarità del Green Pass**.

I datori di lavoro saranno, pertanto, tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni definite attraverso le modalità operative sopra richiamate.

Il lavoratore che comunichi di non possedere il Green Pass o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, non può accedere al predetto luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 senza che ciò determini conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

In caso di accesso o permanenza nel luogo di lavoro in assenza di Green Pass o con Green Pass irregolare il datore di lavoro trasmetterà al Prefetto gli atti relativi alla violazione con le informazioni probatorie raccolte.

Come sopra accennato, i controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all'accesso nei luoghi di lavoro e, eventualmente, anche a campione. Per i lavoratori esterni, la verifica relativa al rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Il mancato rispetto delle disposizioni normative richiamate sopra potrà comportare:

- ✓ per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1.500,00;
- ✓ per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400,00 ad € 1.000,00.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dello stesso lavoratore sospeso e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Al fine di supportare le imprese Associate, la Direzione Relazioni Sindacali, Lavoro, Bilateralità di Confcommercio MiLoMB ha predisposto la seguente documentazione:

- slides illustrative del provvedimento;
- modalità operative di verifica del *Green Pass*;
- lettera di incarico per la verifica del *Green Pass*;
- lettere di assenza ingiustificata in caso di mancanza/non validità di *Green Pass*.

I documenti sono allegati alle presenti Linee Guida e ne sono parte integrante.

INDICAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Come sopra indicato, il decreto prevede che i controlli vengano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e impone al datore di lavoro di individuare, per tramite di un documento scritto, quei soggetti incaricati ad effettuare i controlli e accertare le eventuali violazioni.

La verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 è effettuata mediante l'applicazione mobile "VerificaC19", che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, oltre a permettere di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Infatti, grazie all'utilizzo dell'App di verifica, il personale addetto potrà verificare la validità e l'autenticità delle Certificazioni Verdi senza procedere a trattare ulteriori dati personali relativi ai soggetti interessati. I soggetti deputati ai controlli ed accertamenti, in caso di dubbio, possono chiedere l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare la corrispondenza tra il medesimo e il dato contenuto nel Green Pass. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy, ai fini della tutela dei dati personali dei soggetti interessati, il datore di lavoro non può chiedere a dipendenti e collaboratori se siano vaccinati o di fornire altre informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Inoltre, non è prevista la conservazione del certificato.

Resta fermo che, oltre alle sanzioni di cui al relativo precedente punto, rimangono pienamente efficaci tutte le norme in materia di Privacy ivi incluse le disposizioni di cui al GDPR che impongono al Titolare del trattamento di assumere misure adeguate a garantire che le procedure siano effettuate conformemente al GDPR stesso con un livello di sicurezza adeguato al rischio.